



# COMUNE DI BIVONGI

89040 – (Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Cod. Fisc. 81000470807 Part. I.V.A. 00359470804 C/C p. 281899

Tel. 0964 731 185 – 0964 731503 – FAX 0964 731476 - E-mail comune.bivongi @libero.it

n. 465 Albo on line del 07-08-2018

## AVVISO PUBBLICO

**PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO STIMATO INFERIORE AD EURO 100.000,00.**

### 1) OGGETTO

Il Comune di Bivongi (RC), ai sensi di quanto disposto dall'articolo 157 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice) e dalle Linee Guida n. 1 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione emanate in attuazione del citato Decreto Legislativo, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lett. b) del medesimo Decreto Legislativo, intende affidare incarichi professionali di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, verifica elaborati progettuali, altre attività tecnico-amministrative connesse, di collaudo finali, in corso d'opera o statici) di importo stimato inferiore ad Euro 100.000,00 ai soggetti di cui all'articolo 46 del sopra citato Codice, previa formazione di apposito elenco.

### 2) TIPOLOGIE DI INCARICO – CLASSI E CATEGORIE

Il suddetto elenco sarà suddiviso secondo le prestazioni di seguito indicate:

#### 1. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

- A.1 Edilizia-Residenza (E.06-E.07)
- A.2 Edilizia- Sanità, Istruzione, Ricerca (E.08-E.09-E.10)
- A.3 Edilizia – Cultura, Vita sociale, Sport, Culto (E.13)
- A.4 Edilizia – Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine (E.16)
- A.5 Edilizia – Edifici e manufatti esistenti (E.20-E.21)
- A.6 Edilizia – Edifici e manufatti esistenti (E.22)
- A.7 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali non soggette ad azioni sismiche (S.01-S.02)
- A.8 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali (S.03-S.04)
- A.9 Strutture speciali (S.05-S.06)
- A.10 Infrastrutture per la mobilità- manutenzione (V.01)
- A.11 Infrastrutture per la mobilità- viabilità ordinaria (V.02)
- A.12 Infrastrutture per la mobilità- viabilità speciale (V.03)

- A.13 Idraulica - Acquedotti e fognature (D.04-D.05)
- A.14 Impianti - Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (IA.01- IA.02)
- A.15 Impianti - Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota (IA.03-IA.04)
- A.16 Impianti -Impianti industriali- impianti pilota e impianti di depurazione complessi- Discariche con trattamenti e termovalorizzazioni (IB.06-IB.07)
- A.17 Impianti -Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali (IB.08)
- A.18 Impianti -Impianti per la produzione di energia – Laboratori complessi (IB.11-IB.12)
- A.19 Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica (P.01)
- A.20 Interventi di recupero, riqualificazione ambientale (P.03)
- A.21 Territorio e urbanistica- Pianificazione (U.03)

## **2. ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE**

- B.1 Direzione lavori, contabilità lavori, direttori operativi e ispettori di cantiere (per lavori appartenenti a categorie diverse da quelle inserite nella sezione 1 "PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI")
- B.2 Supporto al RUP
- B.3 Verifica della progettazione
- B.4 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e di collaudo
- B.5 Collaudo tecnico-amministrativo
- B.6 Collaudo statico
- B.7 Progettazione antincendio e Pratiche Prevenzione incendi e relativa D.L.
- B.8 Studi e indagini geologici, sismici, geotecnici
- B.9 Studi idrologici, idraulici idrologici
- B.10 Rilievi topografici, planoaltimetrici e dei manufatti
- B.11 Pratiche catastali, perizie estimative, piani particellari
- B.12 Studi, verifiche, valutazioni e relazioni in materia acustica
- B.13 Studi per la valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, incidenza ambientale
- B.14 Rappresentazione grafica, rendering
- B.15 Studi e indagini relativi ai flussi di traffico
- B.16 Certificazione energetica e calcolo energetico degli edifici
- B.17 Studi e indagini archeologiche, assistenza archeologica durante le operazioni di scavo
- B.18 Studi e verifiche di incidenza siti comunitari
- B.19 Verifica in fase progettuale ed esecutiva di attività di bonifica di siti contaminati

**Classi di importo dei servizi: CLASSE 1:** fino a Euro 5.000,00

**CLASSE 2:** fino a Euro 40.000,00

**CLASSE 3:** fino a Euro 100.000,00

### **REQUISITI MINIMI**

Per l'iscrizione nella classe 1, saranno ammessi i soggetti che hanno svolto servizi analoghi per ciascuna categoria per la quale si richiede l'iscrizione.

Per l'iscrizione nella classe 2, saranno ammessi i soggetti che hanno svolto negli ultimi 5 anni, per ciascuna categoria per la quale si richiede l'iscrizione, servizi per un import totale di lavori pari ad almeno Euro 80.000,00.

Per l'iscrizione nella classe 3, saranno ammessi i soggetti che hanno svolto negli ultimi 5 anni, per ciascuna categoria per la quale si richiede l'iscrizione, servizi per un import totale di lavori pari ad almeno Euro 200.000,00.

### **3) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI (ai sensi dell'articolo 46 del Decreto Legislativo n. 50/2016):**

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale;
- c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 7410000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

I professionisti singoli o associati, in attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del Decreto Legislativo n. 50/2016, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del presente avviso, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della richiesta di iscrizione, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Le società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.

Le società di ingegneria di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del Codice, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.

Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice medesimo, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del DM n. 263/2016 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di partecipazione, pena l'esclusione dell'intero raggruppamento.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria ed i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del Codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

E' fatto divieto, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, di chiedere l'iscrizione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero di chiedere l'iscrizione anche in forma individuale qualora si sia fatta richiesta come raggruppamento o consorzio ordinario.

Il medesimo divieto sussiste, a pena di esclusione, per il libero professionista qualora richieda l'iscrizione, come singolo professionista e, contemporaneamente, come componente di una associazione o società di professionisti o di una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 254 comma 3 e dall'articolo 255 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

Ciascun professionista può chiedere l'iscrizione per una o più attività tra quelle sopra elencate.

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, devono essere indicati nominativamente i soggetti che, in caso di affidamento, svolgeranno l'incarico con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

I soggetti devono essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

- requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- non trovarsi nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del Codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti;
- requisiti richiesti dalle norme vigenti per svolgere le prestazioni per cui si presenta domanda (titolo di studio, abilitazione professionale, iscrizione in Albi e/o Ordini professionali, abilitazioni specificamente previste in norme di settore).

Per ciascun affidamento saranno richiesti ai soggetti a cui affidare l'incarico o a cui trasmettere la lettera d'invito, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e al punto 2.2.2 delle Linee Guida n. 1 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016.

Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale;
- b) abbiano abbandonato un incarico già affidato;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati;
- d) abbiano prodotto documentazione recante informazioni non veritiere;

#### **4) ELABORATI**

Il presente avviso e relativi allegati sono visionabili presso l'Ufficio Tecnico del Comune di BIVONGI con il seguente orario: lunedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 – martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 - giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e disponibili sul sito Internet all'indirizzo: <http://www.comune.bivongi.rc.it/>

#### **5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di iscrizione nell'elenco dovrà pervenire, a pena di esclusione, in plico chiuso indirizzato al Comune di Bivongi–Ufficio Tecnico–via Matteotti n. 3–89040 BIVONGI (RC)–**entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 03.09.2018**. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Il plico, contenente la domanda e la relativa documentazione, deve essere chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all'esterno –oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso– la seguente dicitura:

**“Domanda di inserimento nell'elenco dei professionisti per l'affidamento di incarichi di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo stimato inferiore a Euro 100.000,00”. NON APRIRE”**

Il plico deve contenere al suo interno:

- A) la **domanda** di inserimento nell'elenco, debitamente firmata e redatta in conformità all'allegato “A” al presente avviso e corredata dalla copia fotostatica del documento di identità;
- B) la **dichiarazione** debitamente firmata e redatta in conformità all'allegato “B” al presente avviso e corredata dalla copia fotostatica del documento di identità;
- C) il **curriculum professionale**, redatto in conformità all'allegato “N”, limitatamente agli interventi corrispondenti all'attività per cui si richiede l'iscrizione all'elenco;
- D) la “**scheda di sintesi attività professionale svolta negli ultimi 5 anni**” (allegato “O”), relativa a ciascuna tipologia di incarico per cui si presenta istanza;
- E) l'**organico** dello Studio/Società/Associazione (inteso come Soci attivi, Dipendenti, Collaboratori, ecc.);
- F) in caso di raggruppamento già costituito, originale o copia autentica dell'**atto costitutivo del raggruppamento** da cui risulti il conferimento del mandato al soggetto indicato come capogruppo;
- G) per i professionisti associati con organizzazione già formalizzata con atto notarile **copia autenticata dell'atto di costituzione dello studio associato**;
- H) in caso di raggruppamento non ancora costituito: formale impegno, sottoscritto da tutti i professionisti, che in caso di affidamento, gli stessi conferiranno **mandato collettivo speciale con rappresentanza** ad uno di essi (mandatario), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti con individuazione specifica del mandatario.

**Non verranno in alcun modo valutati curricula professionali presentati in formati diversi non conformi all'allegato “N” ed alle “schede di sintesi – tipo” allegate al presente avviso (allegato “O”).**

La domanda di inserimento nell'elenco deve essere redatta in lingua italiana su carta legalizzata con marca da bollo ed in conformità all'allegato “A”, sottoscritta dal professionista o, nel caso di professionisti riuniti o associati o da riunirsi o da associarsi, più domande presentate e sottoscritte da tutti i soggetti della predetta associazione o consorzio, corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, con la quale il soggetto:

- dichiara l'eventuale l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- dichiara il titolo professionale e l'iscrizione all'ordine dei professionisti singoli, associati o raggruppati;
- *(nel caso di società di professionisti o di ingegneria)* dichiara, per ciascun socio, il titolo professionale e l'iscrizione all'ordine;
- *(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito)* dichiara il titolo professionale e l'iscrizione all'ordine dei componenti del raggruppamento e attesta che uno degli stessi risulta abilitato da meno di cinque anni;
- *(nel caso di consorzi stabili)* dichiara il numero dei soci e relativamente a ciascuno indica le generalità, il titolo professionale e l'iscrizione all'ordine;
- certifica, indicando specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
- indica la tipologia di contratto collettivo di lavoro che applica/intende applicare;
- dichiara di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e di adempiere agli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81/2008;
- dichiara di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e se cooperativa anche verso i soci) e di far applicare ad eventuali

subappaltatori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i servizi, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede il richiedente, nonché di rispettare e di far rispettare ad eventuali subappaltatori, le norme e le procedure previste in materia dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016;

- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso;
- dichiara l'eventuale possesso della certificazione di qualità;
- dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso relativamente alla tipologia di incarico per cui si chiede l'inserimento nell'elenco;
- dichiara di non richiedere l'inserimento nell'elenco come componente di più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora abbia richiesto l'inserimento in associazione o consorzio;
- dichiara l'insussistenza di motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di incarichi affidati dalla Pubblica Amministrazione;
- dichiara di aver preso atto degli eventuali chiarimenti pubblicati sul sito internet del committente anche se non espressamente richiesti dall'istante;
- dichiara di essere consapevole che l'elenco non costituisce graduatoria di merito e che l'inserimento nello stesso non comporta l'assunzione di obblighi specifici da parte dell'Amministrazione comunale, né attribuzione di diritti in merito all'eventuale affidamento di incarichi;
- prende atto che ai fini della trasmissione delle comunicazioni inerenti il procedimento oggetto del presente avviso verrà utilizzata la casella di posta elettronica certificata;
- dichiara di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente procedura;
- dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- dichiara di consentire o meno l'accesso a tutti i documenti prodotti in sede di presentazione dell'istanza nel rispetto di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 50/2016 e dalla legge n. 241/1990 ed eventualmente dichiara che la documentazione presentata contiene informazioni o elementi che costituiscono segreti tecnici o commerciali;
- dichiara il nominativo del professionista che eseguirà la prestazione in caso di conferimento dell'incarico;
- *(solo in caso di raggruppamento temporaneo)* dichiara le generalità del professionista abilitato all'esercizio della professione da meno di cinque anni.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 dovranno essere rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, personalmente dai seguenti soggetti in conformità all'**allegato "B"**: titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. I consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata (articolo 80, comma 1 e 2, del Codice).

L'attestazione del requisito di cui all'articolo 80, comma 1 e 2, del Codice, deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso. Infatti l'esclusione prevista da tali disposizioni opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei

soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata.

Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità.

L'Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.

## **6) CRITERI DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI:**

L'affidamento esterno degli incarichi oggetto del presente avviso è condizionato all'accertata carenza nell'organico dell'ente di soggetti in possesso dei necessari requisiti e, relativamente ai soli incarichi esterni di collaudo, difficoltà di ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia. Tali condizioni debbono essere accertate e certificate dal responsabile del procedimento previo avvio di apposita indagine.

Gli incarichi di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria sono ripartiti in tre classi in base all'importo stimato ovvero:

### **Classi di importo dei servizi:**

- **CLASSE 1:** fino a Euro 5.000,00
- **CLASSE 2:** fino a Euro 40.000,00
- **CLASSE 3:** fino a Euro 100.000,00

Gli incarichi in **classe 1** e in **classe 2** saranno affidati, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del Codice, in via diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici selezionati con il criterio rotativo dell'elenco dei professionisti, ovvero sulla base di apposito avviso di selezione ove nell'elenco non vi siano professionisti ritenuti idonei all'espletamento dell'incarico.

Per gli incarichi in **classe 3** l'affidamento avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati con criterio rotativo dell'elenco dei professionisti ovvero tramite indagini di mercato ove nell'elenco non siano presenti professionisti ritenuti idonei all'espletamento dell'incarico.

La scelta del soggetto cui affidare l'incarico sarà effettuata nel rispetto dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza e ciò mediante un confronto motivato degli stessi, tenendo conto dei seguenti parametri:

- a. tipologia dell'incarico da affidare;
- b. rilevanza del curriculum vitae rispetto all'oggetto della prestazione;
- c. rotazione degli incarichi, con riferimento a quelli già assunti dal candidato presso l'Amministrazione affidataria, col limite di due incarichi nell'arco temporale del medesimo anno solare;
- d. conferma dell'effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti.

Il criterio di scelta sarà comunque dettagliatamente precisato dal Responsabile appaltante nella lettera di invito o nell'avviso di selezione, il quale potrà, tenuto conto dei parametri di cui sopra, scegliere anche mediante sorteggio.

Gli elementi essenziali della prestazione richiesta, ovvero l'oggetto dell'incarico, i requisiti richiesti, l'importo, i tempi di esecuzione, le penali, i termini per la presentazione della candidatura e in generale le condizioni dell'incarico stesso saranno indicati nella lettera di invito o nell'avviso di selezione.

La scelta dell'affidatario è resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 50/2016. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico deve essere espletato da professionista iscritto all'albo personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di presentazione dell'offerta.

Il professionista incaricato non può avvalersi del subappalto fatti salvi i casi di cui all'articolo 30, comma 8 del Codice.

La formazione dell'elenco, che ha valore di indagine di mercato generale, non pone in essere nessuna procedura selettiva, para concorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali. L'inclusione nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questo Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale

conferimento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione mediante procedura negoziata qualora, per la peculiarità del servizio da affidare, si renda opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili solo ampliando la platea dei concorrenti.

Per interventi di particolare interesse del Comune di Bivongi, la stessa si riserva di procedere ad affidare gli incarichi a soggetti non inclusi nell'elenco attenendosi, comunque, alle procedure di cui all'articolo 74 del Regolamento degli uffici e dei servizi.

L'affidamento dell'incarico ed il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il corrispettivo, i tempi di espletamento, la penale per il ritardo e gli ulteriori dettagli saranno regolati per mezzo apposito disciplinare di incarico da sottoscrivere a cura del professionista all'uopo individuato.

L'avvenuto affidamento degli incarichi di cui al presente avviso sarà reso noto attraverso la pubblicazione dell'atto di affidamento, completo di indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, all'Albo online e sul sito internet del Comune di Bivongi.

È fatto obbligo al professionista di dotarsi di tutte le polizze e le garanzie previste dalla legge, per lo svolgimento dell'attività oggetto di incarico, prima della sottoscrizione dell'atto di affidamento.

## **7) FORMAZIONE, VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI:**

L'Amministrazione dopo aver verificato la regolarità e la completezza delle istanze pervenute, provvederà a formare l'elenco concernente le diverse tipologie di incarico professionale oggetto del presente avviso inserendo nello stesso i soggetti risultati idonei seguendo l'ordine di protocollo assegnato alle relative istanze.

L'elenco dei professionisti così formato sarà soggetto ad approvazione da parte del Responsabile dell'Area Tecnica e pubblicato sul sito internet dell'Ente.

L'elenco costituito ai sensi del presente avviso avrà validità dalla data di approvazione dello stesso per **5 anni**. Alla scadenza della validità dell'elenco, lo stesso sarà nuovamente formato previa pubblicazione di apposito avviso.

L'elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dall'Amministrazione e sarà **aggiornato ogni sei mesi** adottando, in ogni caso, forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti, il diritto di iscriversi all'elenco stesso senza limitazioni temporali; si prevede un tempo massimo di trenta giorni entro cui deve essere adottata la decisione da parte del Responsabile competente sull'istanza di iscrizione previo esame della stessa da parte del gruppo di lavoro appositamente costituito; il soggetto richiedente sarà inserito nell'elenco alla data del primo aggiornamento previsto; l'elenco periodicamente aggiornato, sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Bivongi.

Gli operatori idonei che verranno iscritti nell'elenco oggetto del presente avviso non dovranno successivamente presentare nuova istanza in fase degli aggiornamenti dell'elenco; la relativa iscrizione rimarrà valida fino alla scadenza della validità dell'elenco fatte salve motivate sospensioni/cancellazioni nelle ipotesi e con le modalità di cui al punto 9. Resta l'obbligo per tali operatori di informare tempestivamente l'amministrazione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

Dalla data di validità dell'elenco, gli elenchi precedentemente predisposti perderanno efficacia e non potranno più essere utilizzati.

## **8) MOTIVI DI ESCLUSIONE**

La domanda di partecipazione sarà ritenuta inammissibile e non si procederà all'iscrizione in elenco, nei seguenti casi:

- mancanza di uno o più requisiti generali e tecnici richiesti dal presente avviso;
- documentazione non sottoscritta;

- dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del presidente della repubblica n.445/2000 prive di sottoscrizione e allegazione della fotocopia del documento d'identità;
- contemporanea partecipazione come singolo professionista, come socio di società di professionisti o di ingegneria, o come componente di raggruppamento temporaneo o di consorzio stabile, nonché contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento temporaneo o consorzio stabile;
- partecipazione di coloro che, per legge o a seguito di provvedimento disciplinare o per contratto, sono inibiti all'esercizio della libera professione.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia in particolare al decreto legislativo n. 50/2016 e alle Linee Guida n. 1 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione emanate in attuazione del citato Decreto Legislativo, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016.

## **9) SOSPENSIONE E/O CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

La cancellazione dall'Elenco è disposta su domanda dell'interessato, ovvero d'ufficio nei seguenti casi:

- a) per mancata dimostrazione ovvero accertata e/o sopravvenuta carenza dei requisiti generali e tecnici in occasione delle operazioni di verifica da parte dell'Amministrazione;
- b) per accertata grave negligenza o malafede o inadempienza, anche parziale, nell'esecuzione della prestazione verso l'Amministrazione o per errore grave nell'esercizio dell'attività professionale.

Nei suindicati casi l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento di cancellazione all'interessato. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorsi almeno 15 giorni dalla scadenza di tale termine, il Responsabile del Procedimento si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall'Elenco.

Il provvedimento di cancellazione ha, di regola, efficacia interdittiva annuale. In caso di reiterata cancellazione dall'elenco per la medesima ragione, il Responsabile del Procedimento può assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata.

## **10) ALTRE INFORMAZIONI:**

- Non è ammesso sub incarico;
- I raggruppamenti temporanei in caso di affidamento dovranno assumere la forma giuridica dell'associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge;
- L'entità del corrispettivo sarà determinata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Giustizia, 17 giugno 2016;
- I progetti e/o materiali prodotti dovranno essere consegnati in copia cartacea e supporto informatico da concordare con il responsabile del procedimento;
- Le false dichiarazioni implicano la segnalazione agli Ordini e Collegi Professionali, comportando altresì le sanzioni previste ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- La Stazione Appaltante si riserva di verificare in qualsiasi tempo la veridicità e la sussistenza dei requisiti dichiarati dai soggetti richiedenti e, comunque, in ogni caso in caso di affidamento, anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
- Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente l'amministrazione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti;
- Il Responsabile del procedimento, per la parte Tecnica, è il Geom. Giuseppe Sorgiovanni Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo del comune di Bivongi;
- Per chiarimenti in merito al presente avviso (reperibile sul sito Internet del Comune di Bivongi) rivolgersi al numero telefonico: 0964 731185 Fax: 0964 731476 (Ufficio Tecnico).

## **11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno oggetto di trattamento ai soli fini dell'espletamento della presente procedura di gara nel rispetto delle prescrizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bivongi, nella persona del legale rappresentante. Il nominativo dei soggetti responsabili è pubblicato sul sito Internet all'indirizzo: <http://www.comune.bivongi.rc.it/>

## **12) ALLEGATI**

- Allegato "A": Schema domanda di iscrizione;
- Allegato "B": Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50/2016;
- Allegato "N" (curriculum professionale);
- Allegato "O" (Scheda di sintesi -tipo per ogni categoria di attività professionale svolta).

Bivongi ,07.08.2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO**  
F.to Geom. Giuseppe Sorgiovanni